



COMUNE DI SINNAI
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 38 Data 25/08/2011	OGGETTO:	Istituzione della maggiorazione dell'addizionale all'accisa dell'energia elettrica.
--	-----------------	--

L'anno **Duemilaundici**, il giorno **venticinque** del mese di **Agosto** alle ore **18,00** nella Sala delle Adunanze Consiliari, alla prima convocazione in sessione ordinaria ed in seduta pubblica, si è riunito, ai sensi delle vigenti norme di legge, il Consiglio Comunale. Procedutosi all'appello nominale risultano:

CONSIGLIERI	P	A	CONSIGLIERI	P	A
1. M. BARBARA PUSCEDDU (Sindaco)	X		12. Fabrizio PEDDITZI	X	
2. Alessandro ANEDDA	X		13. Nicola ZUNNUI	X	
3. Marco ASUNI	X		14. Paolo Flavio ZEDDA		X
4. Lucia ATZORI	X		15. Andrea ATZENI	X	
5. Paride CASULA	X		16. Massimo LEBIU	X	
6. Antonello COCCO	X		17. Giulio LOBINA	X	
7. Giovanni COCCO	X		18. Massimiliano MALLOCCI		X
8. Gianluigi CORDA	X		19. Federico MALLUS	X	
9. Maurizio DESSALVI	X		20. Mauro SPINA	X	
10. Maurilio FLORIS	X		21. Stefania PINNA SPADA		X
11. Francesco ORRU'	X				

Presenti: n. 18
Assenti n. 3

Sono presenti gli Assessori Signori: Roberto DEMONTIS, Giuseppe FLORIS, Massimo LEONI, Franco MATTA, Giuseppe MELIS, Alessandro ORRU', Andrea ORRU'.

Presiede la seduta Giovanni COCCO nella qualità di Presidente del Consiglio con l'assistenza del Segretario Generale Dr.ssa Maria Antonietta Basolu.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la proposta di deliberazione iscritta all'ordine del giorno e dotata dei pareri previsti dall'art. 49 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267.

Risultano nominati scrutatori i Consiglieri Signori:
- Francesco Orrù - Maurizio Dessalvi - Federico Mallus.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 6, comma 2, D.L. 28/11/88 n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27/01/1989 n. 20 così come modificato dall'art. 5 del D.lgs. 02/02/2007 n. 26, istituisce in favore dei Comuni un'addizionale all'accisa dell'energia elettrica pari a: a) € 18,59 per mille kwh per qualsiasi uso effettuato nelle abitazioni, con esclusione delle seconde case e con esclusione delle forniture, con potenza disponibile fino a 3kw, effettuate nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti, limitatamente ai primi 150 kwh di consumo mensili. Per i consumi superiori ai limiti di 150 kwh per le utenze fino a 1,5 kw e di 220 kwh per quelle oltre 1,5 e fino 3 kw, si procede al recupero della relativa addizionale secondo i criteri stabiliti per legge, mentre la successiva lettera b) del medesimo art. 6 comma 1, fissa l'addizionale a favore dei comuni nella misura di € 20,40 per mille kwh, per qualsiasi uso effettuato nelle seconde case;
- il comma 2-bis dell'art. 2 del D.L. n. 225/2010, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, prevede: “nelle more della completa attuazione delle disposizioni di carattere finanziario in materia di ciclo di gestione dei rifiuti, comprese le disposizioni contenute negli articoli 11 e 12 del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26, la copertura integrale dei costi diretti e indiretti dell'intero ciclo di gestione dei rifiuti può essere assicurata, anche in assenza di una dichiarazione dello stato di emergenza e anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia di sospensione, sino all'attuazione del federalismo fiscale, del potere di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote attribuiti agli enti territoriali, con le seguenti modalità:
a).....omissis....; b) i comuni possono deliberare un'apposita maggiorazione dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto legge 28 gennaio 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, con maggiorazione non superiore al vigente importo della predetta addizionale;

RICHIAMATA la Risoluzione n. 3/DF del 16 giugno 2011 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Direzione Federalismo Fiscale con la quale si chiarisce che la norma di cui all'art. 2 comma 2 bis sopra richiamata può essere applicata da tutti i Comuni e che il gettito derivante dall'istituzione della maggiorazione dell'addizionale concorre alla copertura integrale dei costi di gestione, ma “in nessun caso, il gettito conseguito deve superare il limite rappresentato dai predetti costi”;

RILEVATO che con la stessa risoluzione n. 3/DF si chiarisce che, ove i comuni abbiano già provveduto ad approvare il bilancio di previsione ed intendano comunque deliberare una maggiorazione dell'addizionale, è necessario che adottino le misure idonee a rispettare il disposto dell'art. 172, comma 1, lett. e) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, TUEL, che espressamente stabilisce che “le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta...” costituiscono allegato al bilancio di previsione, per cui è necessario che detti comuni provvedano, con la massima urgenza, ad apportare una variazione di bilancio conseguente alla maggiore entrata derivante dalla maggiorazione in questione riconsiderando l'allocazione dell'entrata e della corrispondente spesa.

Preso atto che, con decreto del Ministro dell'Interno del 30/06/2011, pubblicato sulla G.U. n. 153 del 04/07/2011, è stato prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione al 31 agosto 2011;

ATTESO che questa Amministrazione intende avvalersi della possibilità prevista dalla legge n. 10/2011 maggiorando l'addizionale all'accise dell'energia elettrica nella misura del 50% del vigente importo della predetta addizionale, secondo quanto di seguito indicato:

- **maggiorazione di euro 9,30 per mille kwh** per qualsiasi uso effettuato nelle abitazioni, con esclusione delle seconde case e con esclusione delle forniture, con potenza disponibile fino a 3kw, effettuate nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti, limitatamente ai primi 150 kwh di consumo mensili. Per i consumi superiori ai limiti di 150 kwh per le utenze fino a 1,5 kw e di 220 kwh per quelle oltre 1,5 e fino 3 kw, si procede al recupero della maggiorazione e della relativa addizionale secondo i criteri stabiliti per legge;
- **maggiorazione di euro 10,20 per mille kwh** per qualsiasi uso effettuato nelle seconde case;

RICHIAMATO l'art. 52 del D. Lgs. 446/1997 e s.m.i. il quale prevede che i comuni possono disciplinare le proprie entrate, anche tributarie, salvo quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.14 del 24/03/2011 di approvazione del bilancio di previsione 2011 con la quale, tra l'altro, si dà atto che il tasso di copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti è pari, per l'anno 2011, all' 80,20% di cui il 74,38% derivante dai proventi TARSU ed il 5,81% da fondi di bilancio che finanziano le agevolazioni previste dal vigente regolamento TARSU ai sensi dell'art. 67 del D.L.vo n. 507/1993;

SENTITA l'illustrazione del Vice Sindaco Alessandro Orrù riportata nel verbale dell'adunanza al quale si rinvia;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del D. Lgs 18/08/2000 n. 267 e riportato in calce al presente provvedimento;

Con n. 17 voti favorevoli espressi per alzata di mano dai n. 17 Consiglieri presenti e votanti (durante la votazione viene accertata l'assenza del Consigliere Antonello Cocco);

DELIBERA

- ✓ Per le ragioni tutte espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, di istituire ai sensi dell'art. 52 d. lgs. 446/97, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 2 comma 2 bis del D.L. n. 225/2010, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, a decorrere dal 1 gennaio 2011, la maggiorazione dell'addizionale all'accisa dell'energia elettrica di cui all'art. 6 comma 2, D.L. 28/11/88 n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27/01/1989 n. 20, nei limiti consentiti dal succitato disposto normativo ed all'esclusivo fine di conseguire
- ✓ Di determinare la maggiorazione nelle seguenti misure:
 - **maggiorazione di euro 9,30 per mille kwh** per qualsiasi uso effettuato nelle abitazioni, con esclusione delle seconde case e con esclusione delle forniture, con potenza disponibile fino a 3kw, effettuate nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti, limitatamente ai primi 150 kwh di consumo mensili. Per i consumi superiori ai limiti di 150 kwh per le utenze fino a 1,5 kw e di 220 kwh per quelle oltre 1,5 e fino 3 kw, si procede al recupero della maggiorazione e della relativa addizionale secondo i criteri stabiliti per legge;
 - **maggiorazione di euro 10,20 per mille kwh** per qualsiasi uso effettuato nelle seconde case.

- ✓ Di quantificare presuntivamente in € 150.000,00 il gettito derivante dalla maggiorazione dell'addizionale all'accisa dell'energia elettrica stabilita nella misura sopraindicata;
- ✓ Di dare atto che tale gettito, sommato a quello derivante dall'applicazione della Tassa sui Rifiuti Solidi Urbani, non supera il totale dei costi relativi al ciclo di gestione dei rifiuti;
- ✓ Di dare atto che con apposita variazione al Bilancio di Previsione 2011, da adottarsi nella seduta odierna, si provvederà ad introdurre le conseguenti modifiche sia nella parte entrata che nella spesa;
- ✓ Di dare atto che la pubblicizzazione dell'istituzione della nuova addizionale sarà effettuata secondo quanto previsto dal D.M. 11.06.2007 per l'incremento dell'addizionale provinciale, ossia mediante pubblicazione sul sito informatico del Dipartimento per le politiche fiscali del M.E.F.
- ✓ Di dichiarare, con separata votazione resa all'unanimità, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Giovanni COCCO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Maria Antonietta BASOLU

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE <i>Art. 49 D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267</i> <u>- FAVOREVOLE -</u>	
Data, 12/08/2011	Il Responsabile del Settore Finanziario F.to Rag. Consuelo Carta

OGGETTO:	Istituzione della maggiorazione dell'addizionale all'accisa dell'energia elettrica.
-----------------	--

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ DELL'ATTO

La presente deliberazione è stata affissa oggi all'albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, ai sensi dell'art. 30 della L.R. 13.12.1994 n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, con contestuale trasmissione ai Capigruppo consiliari.

Sinnai, 01/09/2011

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.^{ssa} Maria Antonietta Basolu

CERTIFICO CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

è divenuta esecutiva il giorno 25/08/2011, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267, poiché dichiarata immediatamente eseguibile.

Sinnai 01/09/2011

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.^{ssa} Maria Antonietta Basolu

PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO.

Sinnai, 01/09/2011

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Cardia